## Causa Ziccardi c. Italia – Terza sezione – sentenza 8 giugno 2006 (ricorso n. 27394/02)

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo).

*Fatto*. Ricorso presentato per violazione dell'articolo 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata*), dell'articolo 1 del Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) in ragione alla durata della procedura di fallimento svolta ai sensi del R.D. 267 del 1942, nonché dell'articolo 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*).

Il ricorrente, infatti, era stato dichiarato fallito, in quanto amministratore di una società, in data 4 dicembre 1993, data a partire dalla quale era cominciata la procedura di vendita dei beni e di ripartizione dell'attivo. Il successivo 17 novembre 1994 egli era stato inoltre cancellato dall'albo dei geologi, avendo perduto il godimento dei diritti civili in base alla legge italiana. Respinto il ricorso presentato all'Ordine nazionale dei geologi avverso la predetta cancellazione, l'interessato aveva adito il Tribunale di Napoli, la cui prima udienza era stata fissata il 3 maggio 2006. Dalle informazioni fornite dal ricorrente stesso, la procedura di fallimento risultava ancora pendente alla data del 26 aprile 2006.

**Decisione.** La Corte ha innanzi tutto rigettato il ricorso nella parte in cui esso assumeva la violazione dell'art. 8 CEDU (con riferimento al diritto al rispetto della corrispondenza) nonché degli articoli 1, Prot. n. 1, e 2, Prot. n. 4, in relazione all'eccessiva durata della procedura giudiziaria. I giudici europei hanno infatti evidenziato che era ancora pendente presso la Corte di cassazione italiana il giudizio attivato dal ricorrente ai sensi della c.d. legge Pinto e che dunque, nella fattispecie, non erano stati ancora esauriti i rimedi giurisdizionali interni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 CEDU.

La Corte ha invece constatato la violazione degli articoli 8 (sotto il profilo del mancato rispetto della vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU. Essa, infatti, ha rilevato di aver già statuito nella sentenza *Bottaro c. Italia* la sostanziale assenza di un effettivo ricorso interno con cui poter porre rimedio alle incapacità personali derivanti dall'iscrizione del fallito nell'apposito registro fino alla riabilitazione civile. La Corte ha inoltre affermato che la cancellazione dall'albo dei geologi costituisce un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata, la quale – tenuto conto della natura automatica dell'iscrizione stessa, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle conseguenti incapacità nonché del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione – costituisce misura non necessaria in una società democratica, ai sensi dell'articolo 8, par. 2, della Convenzione.

La Corte ha infine disposto il pagamento di €6.000,00 per i danni morali e di €2.000,00 per le spese di giudizio.